



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ufficio federale di topografia swisstopo

Istruzione

dell'1° gennaio 2016 (stato 1° gennaio 2020)

Catasto RDPP Indennità federali

Editore
Ufficio federale di topografie swisstopo
Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali
Seftigenstrasse 264, casella postale
CH-3084 Wabern

Tel. +41 58 469 01 11
misurazione@swisstopo.ch
www.swisstopo.ch / www.cadastre.ch

Indice

1	Introduzione.....	3
2	Basi giuridiche	3
3	Finalità e scopo	3
4	Tipologie ed entità delle indennità federali.....	3
4.1	Costi d'esercizio in condizioni di piena operatività.....	3
4.2	Costi d'esercizio nella fase di introduzione	4
4.3	Costi di ulteriore sviluppo	5
4.4	Costi di ulteriore sviluppo negli anni 2020–2023	7
4.5	Progetti prioritari	8
5	Esigibilità delle indennità federali	8
5.1	Introduzione del Catasto RDPP	8
5.2	Esercizio del catasto RDPP	8
5.3	Ulteriore sviluppo del Catasto RDPP	8
5.4	Progetti prioritari	8
6	Disposizioni finali.....	8
7	Modifiche	9

1 Introduzione

Alle indennità della Confederazione per l'introduzione, l'ulteriore sviluppo e l'esercizio del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP) si applicano le basi giuridiche riportate al capitolo 2. Ai fini del calcolo del contributo globale fanno stato i costi d'esercizio e di ulteriore sviluppo stimati (art. 20 OCRDPP¹) nonché le prestazioni di contributi citate negli accordi di programma della Confederazione (art. 21 OCRDPP).

Tutti i costi indicati si intendono sempre IVA inclusa.

2 Basi giuridiche

- Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (Legge federale sulla geoinformazione, LGI; RS 510.62)
- Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP; RS 510.622.4)

3 Finalità e scopo

La presente istruzione disciplina i dettagli concernenti le indennità corrisposta dalla Confederazione per i costi sostenuti dai Cantoni nell'ambito dell'introduzione, dell'ulteriore sviluppo e dell'esercizio del Catasto RDPP.

4 Tipologie ed entità delle indennità federali

Il diritto federale prevede tre tipi di costi per il cofinanziamento dei lavori cantonali per il Catasto RDPP: costi d'esercizio, inclusi i costi di introduzione, i costi di ulteriore sviluppo e i progetti prioritari.

L'entità annuale dei costi d'esercizio del Catasto RDPP è stimata per tutta la Svizzera a circa 10 milioni di franchi e per i costi di ulteriore sviluppo a circa 3 milioni di franchi. La percentuale di contributo della Confederazione è fissata all'incirca al 50 per cento.

Con i contributi federali vengono coperti il 10 per cento dei costi d'esercizio sotto forma di contributi globali per progetti prioritari e il 90 per cento dei costi d'esercizio come contributi globali per i Cantoni.

4.1 Costi d'esercizio in condizioni di piena operatività

La percentuale dei costi d'esercizio è ripartita tra i Cantoni sulla base del seguente coefficiente di ripartizione:

- 1/5 viene distribuito in parti uguali tra i Cantoni = contributo di base fisso di CHF 34'615 per Cantone. Questa percentuale indennizza i Cantoni per l'infrastruttura di base che ciascuno di essi è tenuto a mettere a disposizione, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal numero di restrizioni di diritto pubblico della proprietà amministrate.
- 3/5 si basano sul numero di abitanti dei Cantoni = contributo variabile per Cantone basato sul numero di abitanti.
- 1/5 si basa sulla superficie dei Cantoni = contributo variabile per Cantone basato sulla sua superficie.

Quando il Catasto è pienamente operativo, ossia quando il Cantone ha attivato integralmente tutti i Comuni con tutti i temi sul portale RDPP, ciascun Cantone riceve dalla Confederazione, da un lato, l'intero contributo di base fisso e, dall'altro, l'intero contributo variabile calcolato in base al numero di abitanti e alla superficie del singolo Cantone. I contributi corrispondono congiuntamente al contributo globale della Confederazione a favore dei costi d'esercizio dei Cantoni.

¹ Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP; RS 510.622.4)

Nella tabella «Pianificazione dei costi d'esercizio 2020–2023» è riportato il contributo globale massimo della Confederazione per ciascun Cantone². Questa tabella può essere visualizzata nel manuale del Catasto RDPP: www.cadastre.ch/oereb → Strategia & conduzione → Finanziamento. Questa tabella viene aggiornata ogni 4 anni all'inizio di un periodo strategico.

Il contributo globale è mantenuto durante il regolare funzionamento del Catasto RDPP. Il regolare funzionamento del Catasto RDPP viene controllato periodicamente da swisstopo. Se tale controllo del funzionamento non viene superato, si perde almeno il contributo di base risp. al massimo la metà del contributo globale per almeno un anno. Una volta che il regolare funzionamento è stato nuovamente dimostrato, l'anno successivo potrà essere richiesto nuovamente a swisstopo il contributo globale completo.

Le indennità federali per l'esercizio vengono corrisposte solo se le spese del servizio competente per il Catasto RDPP dell'anno precedente sono state indicate nel rapporto annuale come costi totali, suddivisi in prestazioni interne ed esterne.

Sino alla completa introduzione del Catasto RDPP nel Cantone i contributi federali globali ai costi d'esercizio saranno fissati in funzione dello stato di avanzamento dell'introduzione del Catasto, secondo quanto stabilito all'articolo 29 capoverso 1 OCRDPP e al capitolo 4.2.

4.2 Costi d'esercizio nella fase di introduzione

Durante la fase di introduzione il **contributo fisso** viene suddiviso nelle seguenti tranches:

- CHF 34'615 (contributo di base) dopo l'autorizzazione del rapporto relativo alla fase di «concetto» del Cantone
- CHF 34'615 (contributo di base) o la metà del contributo globale se questo è superiore al contributo di base, dopo l'approvazione del verbale di accettazione firmato e la messa in esercizio del sistema di produzione.

L'anno seguente per la quota relativa al contributo fisso vengono conteggiati i documenti autorizzati, rispettivamente approvati fino a quel momento (rapporto relativo alla fase di «concetto» risp. verbale di accettazione).

Il **contributo variabile** va da zero alla metà del contributo globale. Nel caso del contributo variabile (abitanti e superficie) il calcolo viene effettuato a metà e a fine anno. Nel giorno di riferimento del 1° luglio vengono considerati i Comuni già presenti sul portale RDPP con il relativo numero di abitanti e la relativa superficie. Secondo la tabella «Pianificazione dei costi d'esercizio», in base a questi dati viene quindi calcolata pro quota per ciascun Cantone il contributo variabile per quell'anno. Nel giorno di riferimento del 1° dicembre vengono considerati a titolo aggiuntivo per quell'anno unicamente gli ulteriori Comuni aggiunti, sulla base della relativa quota di abitanti e della superficie, nella misura della metà del contributo variabile. I valori indicati nell'accordo di programma sono destinati unicamente alla pianificazione.

² La tabella di calcolo originaria per i costi d'esercizio 2020–2023 si basa sulle cifre disponibili del 2019. Il numero di abitanti è stato ora aggiornato al 31.12.2017 sulla base dei dati dell'Ufficio federale di statistica UST. Le superfici sono state invece aggiornate all'1.1.2019 secondo SwissBoundaries e pubblicate nel manuale RDPP (www.cadastre.ch/rdpp).




Illustrazione 1: Contributi federali all'ulteriore nella fase di introduzione

Legenda: giallo = contributo di base
 arancio = max. 1/2 contributo globale
 verde chiaro = contributo variabile nel giorno di riferimento del 1° luglio
 verde scuro = metà aggiuntiva del contributo variabile nel giorno di riferimento del 1° dicembre

Le indennità federali per l'esercizio vengono corrisposte unicamente se le spese dell'anno precedente sono state documentate nel rapporto d'esercizio del servizio responsabile della tenuta del Catasto come costi totali, suddivisi in prestazioni interne ed esterne.

4.3 Costi di ulteriore sviluppo

Nel corso dell'ulteriore sviluppo, saranno presi in considerazione due momenti nel tempo per le indennità federali per ciascun periodo strategico:

1. dopo l'approvazione del rapporto di fase «Concetto» da parte di swisstopo
2. dopo l'approvazione dell'accettazione parziale o definitiva dell'ulteriore sviluppo da parte di swisstopo

La quota di partecipazione della Confederazione ai costi di ulteriore sviluppo è ripartita tra i Cantoni secondo la seguente chiave di ripartizione:

- in base al numero di nuovi temi RDPP pubblicati = contributo variabile ai nuovi temi RDPP per Cantone.
- secondo le nuove funzioni RDPP attivate = contributo variabile alle nuove funzioni RDPP per Cantone.




Illustrazione 2: Contributi federali all'ulteriore sviluppo

Il Cantone riceve l'intera quota di partecipazione della Confederazione all'ulteriore sviluppo solo quando questa fase sarà stata completata, accettata e quando saranno disponibili sia la parte obbligatoria che quella opzionale.

In relazione all'accettazione parziale o definitiva, ciò significa che

- è stato introdotto un nuovo tema RDPP,
- è in funzione una nuova funzione RDPP e
- che questi ulteriori sviluppi sono stati approvati da swisstopo.

Solo al termine di questi lavori, il Cantone riceve annualmente dalla Confederazione il corrispondente contributo all'ulteriore sviluppo fino alla fine del periodo strategico.

Fino all'introduzione completa del Catasto RDPP nel Cantone, i contributi federali ai costi di ulteriore sviluppo sono determinati in base all'articolo 29 capoverso 1 OCRDPP e a quanto stabilito al capitolo 4.4, a seconda dello stato di avanzamento dell'introduzione del Catasto. La quota è calcolata da un lato in base ai nuovi temi RDPP pubblicati e accettati su tutto il territorio nazionale, dall'altro in base alle nuove funzioni RDPP accettate al giorno di riferimento del 1° dicembre.

Se, per motivi legali, alcuni nuovi temi RDPP non sono presenti nel Cantone o se il Cantone ha la facoltà di decidere se pubblicare o meno temi RDPP, possono essere inclusi nel conteggio solo i temi RDPP effettivamente pubblicati. Lo stesso vale analogamente per le nuove funzioni RDPP. Se spetta al Cantone decidere se introdurre o meno una funzione RDPP, solo le funzioni introdotte possono essere prese imputate all'ulteriore sviluppo.

Nel caso di nuovi temi RDPP, l'importo si applica sempre per tutto l'anno a partire dalla data di copertura di tutto il territorio cantonale. Nel caso di nuovi temi RDPP di competenza dei Comuni, l'indennità federale può essere calcolata tenendo conto della superficie del Cantone e per gradi in funzione delle superfici attivate.

Le indennità federali per l'ulteriore sviluppo vengono corrisposte unicamente se le spese dell'anno precedente sono state documentate nel rapporto d'esercizio del servizio responsabile della tenuta del Catasto come costi totali, suddivisi in prestazioni interne ed esterne.

4.4 Costi di ulteriore sviluppo negli anni 2020–2023

Nell'ulteriore sviluppo, per le indennità federali vengono presi in considerazione due momenti nel tempo:

1. dopo l'approvazione del rapporto di fase «Concetto» da parte di swisstopo: CHF 10'000 in soluzione unica
2. dopo l'approvazione dell'accettazione parziale o definitiva dell'ulteriore sviluppo da parte di swisstopo: al massimo CHF 110'000 all'anno, ricorrenti

Per il periodo strategico 2020–2023, il contributo annuo complessivo all'ulteriore sviluppo per Cantone è pari a CHF 110'000, suddivisi in CHF 60'000 per 6 nuovi temi RDPP per tutto il territorio nazionale e CHF 50'000 per 4 nuove funzioni RDPP.

I **6 nuovi temi RDPP** con la loro quota di indennità della Confederazione sono:

Parte obbligatoria:

- | | | |
|--------------|-------|--|
| - CHF 20'000 | ID76 | Zone di pianificazione |
| - CHF 10'000 | ID160 | Riserve forestali |
| - CHF 10'000 | ID190 | Spazio riservato alle acque |
| - CHF 5'000 | ID217 | Zone riservate per linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV |
| - CHF 5'000 | ID218 | Allineamenti per impianti a corrente forte |

Parte opzionale:

Spetta al Cantone decidere se pubblicare o meno questi temi RDPP.

- | | | |
|--------------|-----|---|
| - CHF 10'000 | ??? | Linee cantonali di costruzione e di spaziatura al di fuori del piano regolatore |
|--------------|-----|---|

Per le zone di pianificazione comunali nei piccoli Cantoni (superficie < 50'000 ha), l'indennità federale di 20'000 franchi viene versata solo dopo la pubblicazione dell'intero Cantone. Per i Cantoni di medie dimensioni (50'000 ha => superficie < 250'000 ha), la metà dell'indennità federale di 10'000 franchi viene versata dopo la pubblicazione di metà della superficie cantonale e il resto dopo la pubblicazione dell'intero Cantone. Per i grandi Cantoni (superficie > 250'000 ha), l'indennità federale viene versata complessivamente in quarti di 5'000 franchi dopo la pubblicazione dei corrispondenti quarti della superficie cantonale.

Le **4 nuove funzioni RDPP** sono:

Parte obbligatoria:

- | | |
|--------------|---|
| - CHF 10'000 | Pubblicare le RDPP con effetto giuridico anticipato |
|--------------|---|

Parte opzionale:

Spetta al Cantone decidere se vuole o meno implementare queste funzioni RDPP.

- | | |
|--------------|---|
| - CHF 20'000 | Pubblicare le modifiche in corso alle RDPP |
| - CHF 10'000 | Catasto RDPP come organo di pubblicazione ufficiale |
| - CHF 10'000 | Accesso alle informazioni sugli immobili in tutta la Svizzera |

4.5 Progetti prioritari

I progetti prioritari sono progetti dei Cantoni che servono a introdurre o sviluppare ulteriormente il Catasto RDPP o sono destinati a rispondere alle domande che sorgono in relazione al suo funzionamento. Le richieste per i progetti prioritari vengono presentate dai Cantoni all'Ufficio federale di topografia swisstopo; questi negoziano con swisstopo la prestazione e l'entità del contributo globale. Le richieste vengono trattate nell'ambito del gruppo di lavoro «Scambio di esperienze Confederazione–Cantoni» ed eventualmente anche all'interno dei gruppi di supporto. swisstopo decide quindi a titolo definitivo in merito alle richieste tenendo conto delle discussioni condotte. In caso di decisione positiva il progetto prioritario viene quindi concordato per iscritto tra swisstopo e i Cantoni di volta in volta coinvolti.

5 Esigibilità delle indennità federali

5.1 Introduzione del Catasto RDPP

Durante l'introduzione del Catasto RDPP swisstopo corrisponde ogni anno le indennità federali in due-tranche.

- Il Cantone può emettere la prima fattura relativa al contributo fisso **all'inizio dell'anno**. Il contributo si basa su quanto stabilito al capitolo 4.2, al paragrafo relativo al contributo fisso.
- La seconda fattura relativa al contributo variabile (abitanti e superficie) può essere emessa **dopo il giorno di riferimento del 1° luglio**. Il contributo si basa su quanto stabilito al capitolo 4.2 al paragrafo relativo al contributo variabile.
- La terza fattura relativa al contributo variabile (abitanti e superficie) può essere emessa **subito dopo il giorno di riferimento del 1° dicembre**. Il calcolo di questo contributo si basa su quanto esposto al capitolo 4.2, paragrafo «Contributo variabile».

5.2 Esercizio del catasto RDPP

Se il Catasto RDPP è completamente operativo, ossia se tutti i dati di tutti i Comuni vi sono stati pubblicati, il pagamento della quota di competenza della Confederazione ai costi d'esercizio dei Cantoni ha luogo all'atto della fatturazione ed **entro il 1° dicembre**.

5.3 Ulteriore sviluppo del Catasto RDPP

Durante l'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP fino al 2023, swisstopo versa annualmente le indennità federali.

Il Cantone può emettere la fattura subito dopo **il giorno di riferimento del 1° dicembre**. Il contributo è calcolato pro rata in base ai nuovi temi RDPP pubblicati e alle nuove funzioni RDPP (cfr. capitolo 4.4).

5.4 Progetti prioritari

Non appena swisstopo ha approvato il rapporto finale del progetto prioritario, il Cantone o i Cantoni possono fatturare l'importo concordato in base alla domanda di progetto prioritario approvata e firmata. Nel caso di progetti prioritari pluriennali, vengono emesse fatture annuali parziali.

Il Cantone deve emettere la fattura per l'anno in corso **al più tardi entro il 1° dicembre**.

6 Disposizioni finali

La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2020.

7 Modifiche

La presente istruzione è stata modificata.

Modifiche al 1° settembre 2018

Le modifiche entrano in vigore per l'1° settembre 2018

4.1 Progetti prioritari

Competenze aggiornate

4.3 Introduzione del Catasto RDPP

2. paragrafo, 1. frase modificata

Il **contributo variabile** va da zero alla metà del contributo globale. Nel caso del contributo variabile (abitanti e superficie) il calcolo viene effettuato a metà e a fine anno.

2. paragrafo, 3. frase aggiunta

Nel giorno di riferimento del 1° dicembre vengono considerati a titolo aggiuntivo per quell'anno unicamente gli ulteriori Comuni aggiunti, sulla base della relativa percentuale di abitanti e della superficie, nella misura della metà del contributo variabile.

Grafico (incl. la legenda adeguato

4.4 Esercizio del Catasto RDPP

2. paragrafo Competenze aggiornate

5.1 Introduzione del Catasto RDPP

1. paragrafo Competenze aggiornate

4. paragrafo nuovo

Modifiche al 1° gennaio 2020

Le modifiche entrano in vigore per l'1° gennaio 2020

1 Introduzione

Aggiunto l'ulteriore sviluppo

3 Finalità e scopo

Aggiunto l'ulteriore sviluppo

4 Tipologie ed entità delle indennità federali

Nuovo titolo

Il capitolo 4.1 «Progetti prioritari» diventa il capitolo 4.5 «Progetti prioritari». All'inizio è stata aggiunta la frase «I progetti prioritari sono progetti dei Cantoni che servono a introdurre o sviluppare ulteriormente il Catasto RDPP o sono destinati a rispondere alle domande che sorgono in relazione al suo funzionamento».

Il capitolo 4.2 Costi d'esercizio diventa ora il capitolo 4.1 Costi d'esercizio in condizioni di piena operatività. Il capitolo è stato rivisto e ampliato in modo selettivo.

Il capitolo 4.3 Introduzione del Catasto RDPP diventa il capitolo 4.2 Costi d'esercizio durante l'introduzione. Il contenuto rimane invariato.

Nuovi capitoli 4.4 e 4.5

5.1 Introduzione del Catasto RDPP

Tutti i riferimenti ai capitoli sono stati adattati.

3. Paragrafo adattato

- La terza fattura può essere presentata **immediatamente dopo il 1° dicembre** per il contributo variabile supplementare (superficie e numero di abitanti). Il contributo è calcolato conformemente al capitolo 4.2, sezione Contributo variabile.

5.3 Ulteriore sviluppo del Catasto RDPP

Nuovo capitolo

Durante l'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP fino al 2023, swisstopo versa annualmente le indennità federali.

Il Cantone può emettere la **fattura subito dopo il termine del 1° dicembre**. Il contributo è calcolato pro rata secondo i nuovi temi RDPP pubblicati e le nuove funzioni RDPP (cfr. capitolo 4.4).

5.4 Progetti proritari

Nuovo capitolo

Non appena swisstopo ha approvato il rapporto finale del progetto proritario, il Cantone o i Cantoni possono fatturare l'importo concordato in base alla domanda di progetto proritario approvata e firmata. Nel caso di progetti proritari pluriennali, vengono emesse fatture annuali parziali.

Il Cantone deve emettere la fattura per l'anno in corso **al più tardi entro il 1° dicembre**

6 Disposizioni finali

Nuova data di entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2020.